

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

41.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 4 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Provvedimenti per la creazione e lo sviluppo nel comune di Palermo di una zona industriale	749
Conferimento al Governatore della Banca d'Italia della carica di Presidente di alcuni Enti di credito di diritto pubblico e scioglimento dell'Istituto per il credito navale	752
Sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale con personale pensionato	753
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la funzione creditizia	754
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Modificazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937 Anno XVI, n. 2571, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale	758
Autorizzazione ad acquistare od espropriare il fabbricato sito in Roma fra le vie Flavia, Aureliana, G. Carducci e Mario Pagano di proprietà Piaggio	760
Trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale di Chianciano	760
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1940-XVIII, n. 143, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40	761
Petizione	761

La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti il Ministro delle finanze, Thaon di Revel, il Ministro dei lavori pubblici, Serena, il Ministro della cultura popolare, Pavolini ed il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Cianetti).

PRESIDENTE avverte che il camerata Dini è stato autorizzato ad assistere alla riunione, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento.

Comunica che sono in congedo i camerati Arcidiacono, Bruni Giuseppe, Mazzini, Larocca, Guzzeloni, Morselli, Masetti, Molfino e Paolini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la creazione e lo sviluppo nel comune di Palermo di una zona industriale. (678)

PALERMO, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge provvede a dare incremento alla zona industriale di Palermo con una serie di provvidenze intese soprattutto a favorire il sorgere di industrie trasformatrici delle materie prime disponibili nell'Isola.

All'articolo 1° viene delimitata la zona nella quale deve sorgere questa nuova attività industriale, zona che ha dato luogo a qualche discussione perchè attualmente adibita a coltivazione di agrumi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Si tratta di circa 6000 particelle, migliorate dagli agricoltori stessi a mezzo di contributi e di prestiti. Era stato perciò dagli interessati indicata un'altra zona che peraltro, dopo un attento esame, si è rivelata inadatta per superficie e per difficoltà di raccordi ferroviari e portuali.

L'unica zona idonea è veramente quella scelta dal Governo, in direzione della rotabile Palermo-Messina e delle strade ferroviarie Palermo-Messina e Palermo-Caltanissetta.

Peraltro, ragioni di equità consigliano di andare incontro agli espropriandi con condizioni di favore, in modo da tener conto dei sacrifici da essi compiuti per migliorare, dal punto di vista agrario, le zone che ora vengono destinate all'industria.

Rileva a tale proposito che il camerata Brizi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sostituire al comma 1° i seguenti:

« Le indennità di espropriazione saranno determinate come appresso:

« a) per i fabbricati, nella media risultante dai due valori seguenti: il valore venale stimato, ed il valore ottenuto capitalizzando l'imponibile catastale ad un saggio variabile dal 100 per 3.50 al 100 per 7, a seconda delle condizioni dell'immobile e della località;

« b) per i terreni, nella media risultante dai due valori seguenti: il valore venale stimato, ed il valore ottenuto capitalizzando l'imponibile catastale, moltiplicato per il coefficiente fisso 3.66, ad un saggio variabile dal 100 per 3.50 al 100 per 7, a seconda delle condizioni dell'immobile e della località.

« In ambo i casi suddetti, quando il valore ottenuto mediante la capitalizzazione dell'imponibile catastale come in a) o in b) risultasse superiore al valore venale stimato, l'indennità di espropriazione sarà costituita dal solo valore venale stimato ».

È convinto però che tale emendamento non risolva la situazione, perchè tiene conto del valore venale e del valore ottenuto con la capitalizzazione degli imponibili, mentre per le zone industriali di Bolzano, Ferrara e Apuania fu preso a base il solo valore venale, con conseguenze più favorevoli per gli espropriandi.

Rileva anche che opportunamente l'articolo 6 prevede per i materiali da costruzione, le macchine e in genere tutto quanto occorre ai primi impianti degli stabilimenti che sorgono entro i primi 10 anni, la esenzione dai dazi doganali. Lo stesso trattamento è

fatto per i materiali occorrenti al compimento o alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nel territorio del comune di Palermo.

Altre agevolazioni sono contenute negli articoli 7, 8 e 10.

All'articolo 11 è prevista la creazione di un ente concessionario della zona, a cui carico si pone l'onere e la spesa degli impianti ferroviari estranei agli stabilimenti, mentre gli allacciamenti vengono posti a carico dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Ha presentato un emendamento all'articolo 11 sotto forma di articolo 11-bis, al fine di autorizzare il Ministero delle comunicazioni a concedere riduzioni tariffarie e confida che il Ministro vorrà accettare l'emendamento e avvalersi della facoltà in esso contenuta, per agevolare l'incremento della zona industriale.

Formula, infine, voti perchè si ottengano riduzioni sul costo della energia elettrica, che in Sicilia è molto elevato.

CAPRI CRUCIANI desidera richiamare l'attenzione del Governo sui pericoli che la creazione di questa zona industriale rappresenta dal punto di vista militare, essendo ovvio che il raggruppamento di stabilimenti di grande importanza costituisce un bersaglio per gli aeroplani.

SERENA, *Ministro dei lavori pubblici*, osserva che potrebbe essere forse opportuno non abbondare nella creazione di zone industriali. (*Approvazioni*). Le zone rendono inevitabile il concentramento degli stabilimenti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che la creazione delle zone industriali ha necessità contingenti che consigliano il concentramento degli stabilimenti. D'altra parte è ormai pacifico il principio che l'industria deve seguire il lavoro e pertanto ove esistono larghe disponibilità di lavoro, le zone industriali sono giustificate. Una città come Palermo con 500 mila abitanti, per dar lavoro ai propri figli, deve svolgere un'attività industriale. Necessario sarebbe per altro che le nuove industrie sorgessero nel Mezzogiorno, mentre vi è la tendenza a crearne prevalentemente nell'Italia settentrionale, il che costituisce un errore economico e politico assai grave. (*Approvazioni*).

Ricorda che in America è stata recentemente affermata anche la tendenza di decentrare le zone industriali nelle campagne, fino al punto di prognosticare per l'avvenire, un piccolo centro industriale in ogni villaggio.

SERENA, *Ministro dei lavori pubblici*, s'associa alle considerazioni del camerata di Revel,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

riconoscendo che vi sono città nelle quali la creazione di una zona industriale risponde a imprescindibili necessità di vita. Cita il caso di Messina, che conta 200.000 abitanti, con una massa enorme di disoccupati che fino a poco tempo fa vivevano con le opere di ricostruzione conseguenti al terremoto.

CAPRI CRUCIANI desidera precisare che egli è favorevole alla creazione di impianti industriali in Sicilia, ma pensa che il raggruppamento possa rappresentare un pericolo troppo grave in tempo di guerra.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approva l'articolo 1°).

Ricorda che all'articolo 2 il camerata Brizi ha presentato l'emendamento, già letto dal relatore in sede di discussione generale.

Avverte anche che lo stesso relatore all'articolo 2 ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 sostituire al comma 1° e 2° i seguenti:

« L'indennità di espropriazione deve essere raggugliata al puro valore venale del terreno considerato come fondo rustico indipendentemente dalla sua eventuale edificabilità.

« Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate nella città di Palermo, e in particolare alla progettata creazione della zona industriale ».

SERENA, *Ministro dei lavori pubblici*, accetta l'emendamento Brizi, purchè sia eliminata, come superflua, la parola « stimato » che ricorre per quattro volte nello stesso emendamento.

BRIZI dichiara che, col proprio emendamento all'articolo 2, ha inteso di adottare una forma tecnica più precisa, senza cambiare il concetto del disegno ministeriale. Ringrazia il Ministro dei lavori pubblici per aver accettato l'emendamento, e trova giusto che si sopprima la parola « stimato ».

Tale parola si può infatti togliere senza alcun inconveniente, essendo superflua: poichè il valore venale, di cui si tratta, non può che essere il risultato di una stima, fatta con uno od altro metodo estimativo.

PALERMO, *Relatore*, ritira il proprio emendamento, associandosi a quello Brizi, avendo appreso dal Ministro delle finanze che per le zone industriali di Bolzano, Ferrara e

Apuania furono previste soltanto espropriazioni di terreni agricoli, mentre nella zona di Palermo si tratta anche di terreni edificabili.

Vorrebbe però che il coefficiente fisso di 3.66 previsto nell'emendamento Brizi, fosse portato a lire 5.

BRIZI circa la proposta del relatore, di portare da 3.66 a 5 il coefficiente fisso moltiplicatore degli imponibili catastali dei terreni da espropriare — pur convenendo che il coefficiente 3.66 meriterebbe di essere aggiornato — rileva la grande larghezza di scelta del saggio di capitalizzazione, stabilita nella legge in esame.

L'articolo 2 infatti dispone che tale saggio può variare dal 100 per 3.50 al 100 per 7, per la capitalizzazione di detto imponibile moltiplicato pel coefficiente. Sicchè il calcolo estimativo può avere ampia latitudine.

Gli sembra difficile proporre in questa occasione una variazione del vecchio coefficiente fisso al 5 o invece ad altro miglior valore.

Osserva che, anche in questa occasione, si presenta l'opportunità dell'unificazione delle norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità. Di queste norme, quanto all'indennità, ricorda la difformità anche nella materia dei piani regolatori. Può quindi auspicarsi che riceva presto adeguate soluzioni definitive l'opportunistissima iniziativa, presa a suo tempo dal Regime fascista, per le unificazioni possibili suaccennate.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che effettivamente per le zone di Bolzano, Ferrara e Apuania, gli industriali hanno il beneficio di pagare le aree come terreni agricoli e non come edificabili. Per Palermo si tratta di terreni che, dal punto di vista agricolo, hanno un alto potenziale di produzione; perciò la formula usata per Apuania, Bolzano e Ferrara avrebbe, per la zona in esame, danneggiato e non favorito gli interessati agricoltori, in quanto non si sarebbe potuto tener conto del valore edificatorio delle aree espropriande. Quanto al coefficiente, ricorda che è quello di svalutazione della lira prima dell'operazione di allineamento del 1936. Si associa però alle osservazioni del camerata Brizi, perchè tale tasso non venga oggi modificato.

Dichiara infine di accogliere la raccomandazione del camerata Brizi affinchè si proceda all'aggiornamento e alla unificazione delle leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo 2 con l'emendamento proposto dal camerata Brizi, accettato dal Governo e dal relatore e con la soppressione, nello stesso emen-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

damento, della parola « stimato » nei comma 1°, 2° e 3°.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7).

BRIZI, all'articolo 8, in principio del 1° comma, propone che, invece delle parole « ai nuovi stabilimenti », si usino le parole « per i nuovi stabilimenti » ritenendo tale dizione più corretta.

SERENA, *Ministro dei lavori pubblici*, accetta.

PRESIDENTE avverte che allo stesso articolo 8 il Governo ha proposto un emendamento del tenore seguente:

« All'articolo 8, comma 2°, dopo le parole: esistenti nella zona, aggiungere le altre: e nel territorio del comune di Palermo ».

Pone ai voti l'articolo 8 con la modificazione proposta dal camerata Brizi al 1° comma e con l'emendamento proposto dal Governo al 2° comma.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 9 e 10).

PRESIDENTE ricorda che all'articolo 11 il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-bis.

« Il Ministro delle comunicazioni, nei casi di dimostrata effettiva necessità ai fini dell'incremento della zona industriale, potrà concedere, in base alle facoltà conferitegli dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, particolari riduzioni temporanee per i trasporti a grande ed a piccola velocità in provenienza o in destinazione delle stazioni di Palermo, dei quali siano destinatari o mittenti gli stabilimenti che risultano ammessi a fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 6 e 8 della presente legge e sempre quando le merci che formano oggetto dei trasporti stessi vengano comunque utilizzate per l'impianto e il funzionamento degli stabilimenti medesimi o derivino dalla loro produzione ».

SERENA, *Ministro dei lavori pubblici*, lo accetta.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 11 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Pone ai voti l'articolo 11-bis proposto dal Relatore.

(È approvato).

Avverte che l'articolo 11-bis testè approvato, diventerà 12 e l'articolo 12 prenderà quindi il n. 13.

Avverte inoltre che all'articolo 12 — che diventerà 13 — il Governo ha presentato un nuovo testo del tenore seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 25,000,000 per la costituzione di un fondo destinato alla valorizzazione della zona industriale del comune di Palermo.

« La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 5,000,000 nell'esercizio 1939-40 e di lire 10,000,000 in ciascuno degli esercizi 1940-41 e 1941-42.

« Con decreti del Ministro per le finanze saranno determinate le modalità per l'erogazione della somma di lire 25,000,000 di cui al primo comma e disposti gli stanziamenti in bilancio.

« Agli effetti del presente articolo il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione col Banco di Sicilia per il rimborso allo Stato della suindicata somma di lire 25 milioni in rate di 1 milione ciascuna negli anni in cui gli utili netti del Banco stesso verranno a raggiungere la somma di lire 20,000,000 ».

Lo pone ai voti.

(È approvato).

SERENA, *Ministro dei lavori pubblici*, desidera assicurare la Commissione del bilancio che la zona industriale di Palermo sorgerà mano a mano che si presenteranno le necessità industriali, quindi con l'opportuna graduazione e ciò al fine di non abbattere e distruggere, prima ancora di creare una nuova ricchezza.

PRESIDENTE ringrazia il Ministro dei lavori pubblici per tale affermazione e dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

(Il Ministro dei lavori pubblici, Serena, lascia la sala della riunione).

Discussione del disegno di legge: Conferimento al Governatore della Banca d'Italia della carica di Presidente di alcuni Enti di credito di diritto pubblico e scioglimento dell'Istituto per il credito navale. (718)

SUVICH, *Relatore*, ricorda che la discussione di questo disegno di legge venne sospesa nella precedente riunione su proposta del Sottosegretario di Stato alle comunicazioni, per studiare la possibilità di conservare un istituto specializzato per il credito navale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ma il Ministero delle finanze ha fatto conoscere che non vi è tale possibilità.

Rinnova pertanto la raccomandazione perchè, anche dopo la fusione, si mantenga, per quanto possibile, integra l'organizzazione e la specializzazione di questa forma di credito per agevolare l'incremento ed il miglioramento della marina mercantile.

Comunica che per una migliore precisazione, il Governo ha proposto che all'articolo 3, dopo le parole « saranno adottati » si inseriscano le parole « ai sensi della legge 31 dicembre 1926-IV, n. 100 ».

BIBOLINI si associa alla raccomandazione del camerata Suvich rilevando che da poco è stata approvata una legge per sviluppare la marina mercantile e già le costruzioni navali hanno assunto uno sviluppo imponente. Se quindi gli armatori per il passato non hanno compiuto operazioni di credito con l'apposito Istituto, ciò non toglie che attualmente il credito navale acquisti un'importanza grandissima anche per l'aumentato costo della costruzione delle navi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, desidera assicurare che con la soppressione dell'Istituto di credito navale non si intende affatto sopprimere tale speciale forma di credito, ma soltanto l'Istituto, perchè queste operazioni erano divenute talmente onerose che l'Istituto del credito navale non ha potuto più farle.

Con la nuova situazione che si viene a creare, gli armatori potranno avvantaggiarsi del credito in genere a media e a lunga scadenza, usufruendo di un tasso inferiore a quello che dovrebbero pagare ad un istituto specializzato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli 1 e 2).

Pone ai voti l'articolo 3 con l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 4).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale con personale pensionato. (721)

PRESIDENTE ricorda che questo disegno di legge fu ampiamente discusso nella precedente riunione. La Commissione deve peraltro

decidere sul seguente emendamento Pascolato, per il quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 6.

« Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, anche agli enti e istituti di diritto pubblico elencati nell'articolo 2 del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808 ».

LANDI rinnova la preghiera al camerata Pascolato di non insistere in questo emendamento, per il quale si verrebbe a far rientrare nel sistema del disegno di legge in esame un complesso di attività economiche che praticamente rappresentano i 4/5 della economia italiana e per le quali, in molti settori, non esistono pensionati. Fa anche presente che il Ministero delle corporazioni insieme con gli altri organismi interessati, sta definitivamente elaborando la disciplina della mobilitazione civile ed è opportuno quindi non turbare tale lavoro.

Ricorda che si è parlato altra volta del settore del credito: ma anche ivi solo alcune aziende hanno dei pensionati e per richiamarli in servizio non occorre farne cenno nel provvedimento legislativo, essendo da tutti auspicato che i richiamati alle armi anziché essere sostituiti dal solo personale femminile, come purtroppo accade, siano surrogati anche da persone non soggette ad obblighi militari che hanno già prestato servizio negli uffici bancari.

Ed in tal senso si sta anzi provvedendo sia attraverso gli accordi sindacali e la disciplina del collocamento, come pure attraverso le istruzioni dell'Ispettorato del credito.

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, si associa alle osservazioni del camerata Landi.

PASCOLATO accoglie la preghiera del Consigliere nazionale Landi e dichiara di non insistere nel suo emendamento.

BRIZI osserva che tra i requisiti perfettamente fissati nell'articolo 3 per i pensionati da assumere, quelli relativi all'età e alle condizioni fisiche, portati rispettivamente dalle lettere b) e c), sono da considerarsi giustamente coesistenti. In definitiva, ne risulta istituita una presunzione *juris et de jure* che a 70 anni il pensionato da assumere non sia in grado di assicurare l'utile ed efficace rendimento voluto dalla lettera c).

Nulla da obiettare. Ma diviene giuridicamente logico rendere applicabile la norma,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

non solo ai pensionati da assumere, ma anche ai pensionati una volta assunti. I quali, perciò, non potrebbero essere trattenuti in servizio una volta raggiunto il compimento del settantesimo anno di età.

Gli inconvenienti di un diverso trattamento fra pensionati da assumere e pensionati assunti, sono chiari nei riguardi dell'Amministrazione.

Non ha presentato emendamento, ritenendo che, nella ipotesi che il Ministro delle finanze creda di convenire nel ragionamento esposto, basti una istruzione generale di applicazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, assicura che terrà conto di tale raccomandazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Modificazioni all'esame per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (725)

PRESIDENTE avverte che su questo disegno di legge sono stati presentati diversi emendamenti.

Poichè è prevedibile che in sede di discussione generale si terrà necessariamente conto delle proposte stesse di emendamento, ritiene opportuno di darne preventiva lettura.

Gli emendamenti sono i seguenti:

All'articolo 99, incluso nell'articolo unico, sostituire al comma terzo il seguente:

« Deve però essere sentito il preventivo parere dell'Ispettorato per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide di tutti gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, quando essi abbiano carattere nazionale od organizzazione uniformemente diffusa nelle provincie del Regno ».

FRIGNANI.

Al comma 6° dello stesso articolo 99, sostituire il seguente:

« Sono abrogate le disposizioni che limitino ad un unico istituto di credito od a determinate categorie di aziende di credito l'attribuzione dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide, nonchè tutte le altre contrarie od incompatibili con le norme della presente legge, contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932-XI, n. 1631,

12 ottobre 1933-XI, n. 1399, e nei successivi decreti modificativi od esecutivi delle disposizioni stesse, nonchè in qualsiasi altro provvedimento legislativo, regolamentare o ministeriale ».

FRIGNANI.

All'articolo 99, incluso nell'articolo unico, sostituire al comma terzo il seguente:

« Per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide di tutti gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, quando essi abbiano carattere nazionale ed organizzazione uniformemente diffusa nelle provincie del Regno, dovrà preventivamente ottenersi l'autorizzazione del Ministro delle finanze il quale ha facoltà di riservare, con propri decreti, i servizi stessi al Tesoro ».

FRIGNANI.

All'articolo 99, incluso nell'articolo unico, sostituire al primo e al secondo comma il seguente:

« I Comuni, le Provincie, le Associazioni sindacali e gli Istituti ed Aziende collaterali dei predetti enti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, possono valersi per il deposito delle disponibilità liquide, per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca, di tutte indistintamente le aziende di credito indicate nell'articolo 5 della presente legge ».

Subordinatamente, nel caso di non accettazione dell'emendamento di cui sopra, aggiungere nel primo comma dell'articolo 99, dopo le parole: operazioni di prestito, le altre: a medio o lungo termine.

BRUCHI.

Allo stesso articolo 99, comma terzo, sostituire le parole: degli enti pubblici a carattere nazionale o ad organizzazione uniformemente diffusa nelle provincie del Regno, con le parole: degli enti suddetti che abbiano carattere nazionale od organizzazione diffusa in almeno trenta provincie del Regno.

BRUCHI.

All'articolo 99, comma primo, alle parole: le operazioni di prestito, sostituire le parole: i mutui.

All'articolo 99, comma terzo, alle parole: degli enti pubblici, sostituire le parole: degli enti suddetti.

BRUCHI.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Inoltre il Ministero dell'interno ha fatto conoscere che gradirebbe le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 99 è modificato come segue:

« Gli enti suindicati, per il deposito delle loro disponibilità liquide, per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca, debbono avvalersi esclusivamente delle aziende di credito di cui al precedente comma, ivi comprese quelle indicate nell'articolo 5 della presente legge ».

Il quarto comma dell'articolo 99 è sostituito dal seguente:

« In casi speciali i servizi di cassa dei Comuni possono essere affidati ai privati che gestiscono l'esattoria dei Comuni stessi con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, previo benessere dell'Ispettorato ».

Dopo il quarto comma dello stesso articolo 99 aggiungere il seguente comma:

« Per la gestione dei servizi di cassa di cui al precedente comma da parte dell'esattore comunale, siano aziende di credito, siano privati assuntori, nulla è rinnovato alle norme stabilite dall'articolo 93 del Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, modificato dall'articolo 23 del Regio decreto-legge 6 novembre 1930-XIII, n. 1465 ».

LANDI, *Relatore*, fa presente che questo disegno di legge ha lo scopo di tradurre in norme positive talune proposte formulate dalla Corporazione della previdenza e del credito anche in ordine all'esperienza fatta in questi anni sulla legge bancaria, che ha carattere istituzionale e che ha rappresentato una disciplina veramente nuova e corporativa del sistema creditizio.

Le norme si riferiscono in modo particolare anzitutto alla necessità di far partecipare al Comitato dei Ministri per il credito, quei membri del Governo che prima ne erano esclusi ed in particolare il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro degli scambi e valute. È anche stabilito che il Ministro dell'Africa italiana debba partecipare al Comitato ogni qual volta vi sono questioni che direttamente interessano il suo dicastero.

Vi sono poi alcune disposizioni di carattere procedurale, attinenti alla costituzione degli enti creditizi, all'amministrazione straordinaria delle aziende di credito e alle procedure di liquidazione.

Punto di speciale interesse, intorno al quale si sono disuniti taluni pareri e per cui sono stati presentati emendamenti è quello che si riferisce alla facoltà per le aziende di credito di esercitare taluni servizi bancari per conto degli enti pubblici. Argomento questo a più riprese affrontato dalla competente Corporazione allo scopo di evitare forme di assegnazioni escludistiche ad alcune aziende, per il solo fatto che gli enti che si servono del credito sono aziende di diritto pubblico. La Corporazione si è proposta soprattutto di evitare gli inevitabili turbamenti derivanti da queste forme monopolistiche, essendo il sistema bancario basato sul concetto della assoluta parità di tutti gli organi del credito di fronte agli organi massimi di tutela che sono l'Ispettorato ed il Comitato dei Ministri.

Osserva che l'articolo 99 del progetto ministeriale in un primo tempo assegnava a tutte le aziende di credito la possibilità di esercitare il servizio cassa per gli enti pubblici. Poi le operazioni di prestito sono state riservate nel testo ministeriale dell'articolo agli Istituti di credito di diritto pubblico in linea generale e solo in caso eccezionale anche alle altre aziende di credito, le quali perciò sono rimaste preoccupate da tale disposizione.

Altre preoccupazioni sono state manifestate dal Ministero dell'interno per quanto si riferisce alla facoltà o all'obbligo dei Comuni e delle Provincie di servirsi delle banche per le loro operazioni di cassa e di credito; mentre il Ministero dell'interno vorrebbe che ci fosse l'obbligo di ricorrere alle banche, l'Ispettorato del credito preferisce invece che resti la semplice facoltà, come era previsto nella precedente legge.

Fa presente che, in seguito alle ultime intese avute con l'Ispettorato del credito, nel 1° comma, anziché parlarsi di operazioni di prestito, si propone di sostituire la parola « mutui ». In tal modo si viene a stabilire che non si tratta di normali operazioni bancarie, bensì di quelle tali operazioni a più lungo termine, che anche se assegnate ai soli istituti di credito di diritto pubblico non turbano le altre aziende, le quali anzi potranno così meglio resistere alle pressioni che spesso vengono loro fatte dalle autorità locali per concedere mutui anche là dove non sarebbe necessario.

Resta comunque la possibilità di ricorrere anche per tali mutui alle aziende di credito normale, in casi eccezionali, intendendosi la eccezionalità non nel motivo ma nel fatto.

Crede poi che nel 2° comma la facoltà prevista debba tramutarsi in un obbligo, accet-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tandosi la formula proposta dal Ministero dell'interno, perchè tuttociò che spinge a sostituire la moneta fiduciaria costituisce un vantaggio di ordine tecnico.

Per quanto concerne il 3° comma dell'articolo 99 rileva che, mentre il disegno di legge prescrive che deve essere sentito il preventivo parere dell'Ispettorato per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide degli enti pubblici a carattere nazionale, un emendamento proposto dal camerata Frignani porta invece a stabilire che tale autorizzazione deve essere data dal Ministro delle finanze, al quale verrebbe anche concessa la facoltà di riservare i servizi stessi al Tesoro.

Rimettendosi alla Commissione per quanto concerne l'approvazione di siffatto emendamento, deve tuttavia rilevarne l'enorme portata, datochè per i servizi suddetti entra in lizza un nuovo concorrente dell'importanza del Tesoro dello Stato, aggravandosi così la situazione degli Istituti di credito. Ritiene che per tale emendamento occorrerebbe tuttavia sentire il parere dell'Ispettorato.

Rileva che l'altro emendamento proposto dal Ministero dell'Interno all'articolo 99 mira a lasciare inalterata l'attuale situazione per quanto si riferisce agli esattori che fanno servizi di cassa per i Comuni, per evitare che le norme vigenti siano turbate dalla nuova riforma.

Di particolare importanza è poi l'emendamento proposto dal camerata Frignani al comma 6° dell'articolo 99, inteso a stabilire in modo preciso ed inequivocabile che si devono intendere abrogate tutte le precedenti disposizioni che avevano determinato situazioni di privilegio di taluni enti bancari. L'emendamento è quanto mai opportuno, perchè viene a dare il suggello giuridico alla sostanza ed allo spirito della legge.

BRUCHI rileva che il disegno di legge rappresenta l'attuazione di un voto dell'ultima riunione della Corporazione del credito, ma mentre il voto invocava una più equa ripartizione dei servizi affidati alle aziende di credito, il provvedimento odierno non si occupa soltanto dei servizi ma anche in parte delle operazioni. Accetta e concorda nel sostituire alle parole « le operazioni di prestito » al 1° comma dell'articolo 99 la parola « mutui », purchè resti inteso che si tratta di quelle operazioni a medio o lungo termine che sono state sempre proprie delle casse di risparmio e degli istituti di diritto pubblico, mentre le operazioni a più breve termine di carattere prettamente bancario potranno essere

fatte anche dalle banche come sono state fatte in passato.

Per quello che riguarda i servizi, rileva che mentre l'articolo 99 rappresentava in un primo tempo il tocca-sana che avrebbe dovuto mettere su un piano di parità tutte le aziende bancarie, ad un dato momento invece si è visto che tale piano, attraverso una serie di provvedimenti, si è tramutato in privilegi a favore di istituti rispettabili ma con danno di altri istituti bancari.

Perciò egli ha proposto un emendamento al comma 3° dell'articolo 99. Non condivide poi la proposta del camerata Frignani intesa a prescrivere la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide degli enti pubblici e a riservare al Tesoro la facoltà di esercitare i servizi stessi. Il lavoro bancario è oggi talmente ridotto da doversi temere che la concorrenza del Tesoro possa aggravare la situazione delle banche, peggiorando per giunta la legge stessa con la introduzione di un criterio nuovo del quale la Corporazione competente non si è occupata e al quale sarebbe certamente contraria.

FRIGNANI dichiara che con i suoi emendamenti ha inteso procedere a precisazioni che rendano concreto il voto della Corporazione, contrario alla costituzione di posizioni di privilegi nel campo dei servizi di cassa.

Ritiene che la disposizione dell'articolo 99, quale è contenuto nel disegno di legge ministeriale, non eviti le lamentate sperequazioni e ciò giustifica gli emendamenti da lui presentati. In particolare, con l'emendamento al comma 6° ha voluto precisare che sono abrogate le norme che erano la causa precipua della costituzione di privilegi in quanto limitavano ad un unico istituto di credito o a determinate categorie di aziende di credito l'attribuzione dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide.

Per quanto concerne l'altro emendamento proposto al comma 3° prescrivente l'autorizzazione del Ministro delle finanze e contenente la facoltà per il Ministro stesso di riservare i servizi in oggetto al Tesoro, afferma che, pur rendendosi conto delle esigenze delle banche, occorre arrendersi davanti alle grandi necessità dello Stato. Esistono infatti servizi di grandi enti attraverso i quali lo Stato può procurarsi un continuo afflusso di cospicue disponibilità.

Nè d'altra parte è prevedibile che il Ministro delle finanze possa proporsi di sottrarre

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

alle banche il servizio di cassa senza assoluta necessità.

PRESIDENTE pone in rilievo il contrasto che esiste tra il Ministero dell'interno e l'Ispettorato del credito per quanto concerne alcuni emendamenti all'articolo 99.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che il far obbligo di ricorrere agli istituti di cui all'articolo 5 avrebbe potuto far decadere le convenzioni in corso dei Comuni. Col nuovo emendamento proposto dal Ministero dell'interno si chiarisce peraltro che nulla è innovato alla legge sulla riscossione.

Circa la riserva desiderata dal Ministero delle finanze di poter affidare i servizi di cassa e di deposito al Tesoro, afferma che tale proposta risponde ad un'assoluta necessità dello Stato in questo momento in cui le spese hanno assunto proporzioni imponenti. È solo attraverso un controllo sul servizio di cassa di certi grandi istituti che il Tesoro può infatti recuperare parte della circolazione e ricondurla nelle casse dello Stato. Non si oppone tuttavia a che tale facoltà sia concessa anziché con una riforma della legge organica sul credito, con un provvedimento eccezionale di emergenza.

PRESIDENTE ritiene che la Commissione possa dare mandato di fiducia al Ministero delle finanze per concordare gli emendamenti col Ministero dell'interno e per decidere sulla forma del provvedimento legislativo che dovrà riservare al Tesoro la possibilità di esercitare i servizi di cassa degli enti pubblici.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dichiara che mentre non ha nulla in contrario per quanto riguarda in genere gli emendamenti proposti, non può accettare l'emendamento Frignani nella parte in cui prescrive la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze per l'attribuzione dei servizi di cassa alle aziende di credito, pur comprendendo invece l'opportunità che il Ministero delle finanze possa emanare tutti i provvedimenti di emergenza diretti a garantire allo Stato la facoltà di riservare i servizi stessi al Tesoro.

Si dichiara poi contrario all'altro emendamento proposto al comma 6° dell'articolo 99 dallo stesso camerata Frignani, essendo il Ministero delle corporazioni interessato al controllo di tutte le gestioni delle organizzazioni sindacali, istituti di previdenza e di assicurazione e organismi collaterali. In particolare, per quanto riguarda la gestione delle associazioni sindacali, afferma la necessità che queste facciano capo per i loro depositi ad un unico istituto, perchè ciò facilita il controllo

e la possibilità di intervenire a favore di particolari situazioni di emergenza delle organizzazioni sindacali stesse.

Soltanto in un secondo tempo, quando gli impegni assunti saranno venuti a scadere, si potrà esaminare se il sistema della gestione da parte di un unico istituto ha dato luogo ad inconvenienti e quindi se sia opportuno di cambiare indirizzo.

PASCOLATO desidera precisare, a seguito delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato Cianetti, che l'emendamento Frignani al comma 3°, prevede da un lato il preventivo parere del Ministero delle finanze — concetto non accettato dal Ministero delle corporazioni — e dall'altro la facoltà di riservare al Tesoro determinate funzioni. Il provvedimento di emergenza di cui ha parlato il Ministro delle finanze riguarda evidentemente soltanto la riserva suddetta; perciò l'emendamento del camerata Frignani non può considerarsi ritirato.

FRIGNANI osserva che la preventiva autorizzazione era strumento della facoltà riservata al Tesoro, in quanto non si trattava di autorizzazione per le singole banche e per i singoli servizi, ma di autorizzazione derivante dal mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Tesoro. Crede perciò di poter ritirare, come fa, l'emendamento al comma 3°, dopo le dichiarazioni del Ministro delle finanze.

Per quanto concerne invece l'emendamento al comma 6° ne riafferma la necessità, perchè una volta che il Ministero delle corporazioni dichiara di non voler decampare dalla prassi attuale, approvare il comma nella forma proposta dal Ministero è perfettamente inutile, perchè viene a perpetuarsi la situazione già in atto, e che invece andrebbe riveduta per evitare l'attuale stato di disagio di tutta la vita bancaria nazionale.

D'altra parte con l'emendamento proposto non si toglie al Ministero delle corporazioni la possibilità di ricorrere ad un unico istituto; ma ciò potrà farsi senza tagliare del tutto la strada al lavoro di altre banche. È perfettamente logico infatti che non si possa frazionare il servizio di cassa, ad esempio, di una Confederazione; ma è altrettanto logico e possibile affidare i servizi delle singole Confederazioni a diversi istituti, attuandosi quella distribuzione del lavoro che è desiderata da tutto il mondo creditizio. Ricorda anche che con l'emendamento in oggetto si vuole evitare che si costituiscano monopoli anche per le attività degli enti collaterali, denominazione vastissima che abbraccia quasi tutta la vita economica nazionale, la quale va verso la co-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stituzione di enti pubblicistici, molte volte aggregati alle organizzazioni sindacali e controllati da esse.

D'altra parte oltre al Ministero delle corporazioni c'è anche l'Ispettorato del credito, che è un organo dello Stato e che dovrebbe intervenire nell'autorizzazione in esame per conciliare gli interessi degli enti sindacali con quelli delle banche.

Rivolge quindi preghiera al Sottosegretario di Stato alle corporazioni di voler accettare l'emendamento.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dichiara che il Ministero delle corporazioni, che è l'unità tutoria delle organizzazioni sindacali, non può rinunciare alla facoltà che gli deriva dalle disposizioni vigenti, di riservare ad un unico istituto la gestione di cassa delle associazioni sindacali stesse.

FRIGNANI osserva che se questi enti si moltiplicheranno, ad un certo momento verrà a crearsi un blocco completo di tutti i servizi di cassa a favore di un solo istituto con danno degli altri, laddove la legge bancaria pone su di un piano di eguaglianza tutti gli istituti di credito.

LANDI si associa alle considerazioni del camerata Frignani il quale ha rappresentato nella sua evidenza la realtà della vita quotidiana bancaria. L'esistenza di un solo istituto che faccia servizio di tutto il mondo sindacale corporativo, rappresenta un assurdo sul piano della legge attuale che disciplina il credito.

Può anche comprendersi che nel 1933 si affermasse la necessità di un istituto unico, perchè si era sul piano sindacale, si trattava quindi di contributi e di spese attinenti alle pure gestioni degli organismi sindacali, e le preoccupazioni del controllo di esse potevano anche prevalere su altri motivi tecnico-funzionali riguardanti gli organi del credito.

Ma dal 1933 ad oggi si è passati dalla fase sindacale a quella corporativa e l'attività produttiva rientra sempre più nell'ambito del diretto controllo sindacale: specie con l'estendersi degli Enti collaterali, i Consorzi agrari, Enti per gli acquisti collettivi, ecc. Ora è bene evitare che il servizio bancario che serve a tale vasta mole di organismi economici diventi monopolio di un solo istituto, se si vuole evitare che si arrivi un giorno ad una sola banca, la banca di Stato, che la Corporazione ha sempre cercato di allontanare come il più grave pericolo per l'organizzazione, la funzionalità e la solidità del sistema creditizio.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dichiara che pur essendo mutate le condizioni economiche, i pericoli e le preoccupazioni che esistevano prima, permangono, ed è perciò che il Ministero delle corporazioni non intende rinunciare al suo diritto di servirsi dell'istituto che meglio ritiene idoneo per la gestione di tutti gli organismi sindacali.

Come opinione personale ritiene che potrebbe tuttavia farsi una discriminazione degli organismi collaterali, per vedere quali a stretto rigore vanno considerati tali.

PASCOLATO concorda nell'emendamento proposto dal camerata Frignani al comma 6°, rilevando che con esso non si intende togliere al Ministero delle corporazioni il diritto di affidare a chi meglio crede i servizi di cassa delle organizzazioni sindacali, ma si intende soltanto aprire la possibilità che il Ministero distribuisca più equamente il lavoro.

PRESIDENTE. Poichè vi sono alcune divergenze che richiedono ancora più approfondito esame del disegno di legge, al fine di dar agio al relatore di concordare con i Ministri interessati gli emendamenti da sottoporre all'approvazione della Commissione, propone il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge.

Pone ai voti tale proposta.

(È approvata).

(Il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Cianetti, lascia la sala della riunione).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, relativa a provvidenze a favore della industria cinematografica nazionale. (792)

ARMENISE, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame reca alcune modifiche alla legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.

Sin dal 1934, a richiesta dei produttori di pellicole nazionali, venne istituita una speciale tassa di concessione governativa di doppiaggio, a carico delle ditte editrici di pellicole straniere.

La tassa voleva raggiungere due obiettivi: attenuare la concorrenza alla nostra produzione da parte dei filmi stranieri doppiati in lingua italiana; portare un adeguato e diretto beneficio al nostro produttore, il quale

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

otteneva, gratuitamente, per ogni pellicola nazionale prodotta, un certo numero di buoni di doppiaggio per filmi stranieri.

In altre parole, oltre l'attenuata concorrenza, il nostro produttore, che per la sua produzione era esonerato dal pagamento della tassa di doppiaggio, quando doppiava o faceva doppiare una pellicola straniera, utilizzando i buoni gratuiti, buoni cedibili e commerciabili, veniva a realizzare un beneficio pari all'importo della tassa dovuta per un determinato numero di filmi stranieri.

Inizialmente la tassa fu fissata nella misura di lire 25,000 per ogni pellicola doppiata, e al nostro produttore furono attribuiti tre buoni di esonero.

Nel 1935 la tassa fu aumentata a lire 30,000 e nel 1937 a lire 50,000; il numero dei buoni di esonero venne portato a quattro in modo da far salire il provento complessivo a favore del produttore a lire 200,000.

Nello stesso anno 1937 oltre la tassa di lire 50,000, vennero istituiti speciali supplementi di tassa per i filmi esteri che realizzavano incassi, presso l'esercizio, superiori a lire 2,500,000.

A seguito dell'incremento della produzione nazionale, che ha raggiunto i cento filmi all'anno, e alla corrispondente contrazione del numero delle pellicole importate, che è sceso da 250 a 170 circa, non è stato possibile nell'ultimo anno collocare tutti i buoni di esonero. Infatti sono attualmente congelati presso l'unico Istituto — Banca nazionale del lavoro — autorizzato a negoziare i diritti di esonero, ben 170 buoni di doppiaggio per un valore complessivo di lire 8,500,000.

Col disegno di legge in esame i Ministeri competenti hanno cercato di porre un rimedio a tale situazione aumentando notevolmente tanto la tassa fissa di doppiaggio, quanto le tasse supplementari, e riducendo i certificati di esonero di spettanza del nostro produttore da quattro a due.

Qui giova osservare che, mentre l'aumento della tassa fissa da 50,000 a 75,000 lire è da ritenersi equo e soprattutto indispensabile in relazione alla riduzione dei buoni di esonero da quattro a due, la stessa cosa non può dirsi per i supplementi di tassa che sono eccessivamente gravosi. Infatti con le quote previste nel disegno di legge l'onere complessivo della tassa diviene da tre a otto volte superiore all'attuale.

Così, ad esempio, per una pellicola che realizza un incasso di 3 milioni di lire oggi viene corrisposta una tassa complessiva di lire 65 mila; per la stessa pellicola, con l'applicazione

delle aliquote previste nel disegno di legge, si dovrebbero invece pagare ben 175,000 lire.

Per una pellicola poi che raggiungesse un incasso di 10 milioni di lire, si passerebbe, da una tassa complessiva attuale di 110,000 lire, ad una tassa nuova complessiva prevista di 825,000 lire.

Se si considera poi che dell'incasso presso l'esercizio l'editore della pellicola percepisce in media soltanto il 25 per cento è chiaro che l'onere della tassa in molti casi inciderebbe sul capitale impiegato — prezzo di acquisto e spese di edizione — anzichè sull'utile presumibilmente realizzabile. Questa constatazione appare tanto più importante in quanto l'importazione dei filmi esteri è riservata, per la maggior parte, ai produttori di pellicole nazionali.

D'intesa coi Ministeri delle finanze e della cultura popolare, propone il seguente emendamento:

All'articolo 2, il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Per le pellicole di cui al precedente articolo, che abbiano oltrepassato nelle sale cinematografiche del Regno un incasso lordo, detratto soltanto il diritto erariale, di lire 2 milioni e 500,000 e fino a lire 6,000,000, sono dovuti tanti supplementi di tassa di lire 20,000 ciascuno per ogni lire 500,000 di maggiori incassi. Gli incassi eccedenti i sei milioni di lire sono esenti ».

In questo modo l'aumento delle tasse resta contenuto entro limiti adeguati al rapporto tra il costo e le possibilità di rendimento del mercato.

Il disegno di legge stabilisce poi (articolo 4) che le nuove disposizioni non si applicano alle pellicole estere che al 14 maggio 1940-XVIII risultino già doppiate in lingua italiana e presentate al Ministero per l'autorizzazione alla proiezioni in pubblico.

L'articolo 5 dispone che la Società italiana degli autori ed editori dovrà accertare gli incassi effettuati per ciascuna pellicola contro un compenso del 0.75 per cento sull'ammontare delle tasse e dei supplementi.

L'articolo 6 infine prevede l'erogazione straordinaria della somma di lire 1,080,000 per assicurare, sia pure parzialmente, il collocamento dei buoni congelati.

Il disegno di legge, con l'emendamento di cui innanzi, risponde pienamente alle mutate condizioni dell'industria cinematografica nazionale in confronto di quella estera, e, senza aggravare di nuovi oneri il bilancio dello Stato, recherà certamente nuovi e sensibili

benefici alla nostra produzione. Ne propone, pertanto, l'approvazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare l'emendamento purchè non rechi oneri al bilancio, nè attualmente, nè nel futuro.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, può confermare che non c'è nessun onere di bilancio perchè si tratta soltanto di riformare il meccanismo interno della vita finanziaria cinematografica, al fine soprattutto di accelerare il congelamento dei buoni e di creare un'industria cinematografica concentrata in un numero minore di ditte di quello attuale.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approva l'articolo 1).

Pone ai voti l'articolo 2 con l'emendamento proposto dal relatore, avvertendo che nel primo periodo il n. 851 va modificato in 861.

(L'articolo 2 è approvato con l'emendamento proposto dal relatore — Si approvano anche gli altri articoli del disegno di legge).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

(Il Ministro della cultura popolare, Pavolini, lascia la sala della riunione).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad acquistare od espropriare il fabbricato sito in Roma fra le vie Flavia, Aureliana, Giosuè Carducci e Mario Pagano, di proprietà Piaggio. (772)

BORGATTI, *Relatore*, conferma quanto ebbe a dire nella precedente riunione, che cioè il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra ha assoluto bisogno di una propria sede e che fra i diversi fabbricati presi in considerazione quello di proprietà Piaggio, è il più idoneo.

Il Ministero crede di potere, con la trattativa privata, raggiungere un accordo per pagare il fabbricato 13 milioni e 900 mila lire. Comunque è bene concedere anche la possibilità dell'esproprio per il caso in cui l'accordo stesso non venga raggiunto.

Fa presente che l'imponibile del fabbricato è di 143,000 lire; che si tratta di località per la quale correntemente si paga 30 mila lire al vano e poichè i vani sono 371, di cui 40 ad uso di bottega, il prezzo proposto è equo.

Raccomanda perciò l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.

(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale di Chianciano. (793)

BRUCHI, *Relatore*, chiarisce che non si tratta nella specie di assunzione da parte dello Stato di un complesso di aziende o acque termali, bensì di una restituzione allo Stato di beni che già gli appartenevano e che dallo Stato stesso erano stati concessi al comune di Chianciano, che a sua volta ne aveva trasferito l'esercizio alla Società anonima Terme di Chianciano. Lo scopo del provvedimento è di consentire l'adozione di orientamenti e direttive più propizie per una migliore sistemazione e rendimento delle terme, le quali hanno un valore terapeutico particolare ed hanno già raggiunto negli ultimi anni un numero di presenze dalle 20 alle 30.000.

È innegabile che a tali progressi ha contribuito la Società che gestiva le sorgenti, presieduta dal Consigliere nazionale Borghese.

Il disegno di legge prevede che l'indennità di cessione sarà stabilita attraverso accordi diretti fra lo Stato e la Società e in caso di disaccordo mediante intervento del Tribunale a norma della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1122.

Nella relazione al disegno di legge si prevede che l'indennità non supererà i 12 milioni di lire. Inoltre per valorizzare la stazione di Chianciano, è previsto uno stanziamento di 9 milioni di lire, che probabilmente dovrà essere aumentato.

Per quanto riguarda i diritti del Comune viene con criteri di equità da parte del Comune, assegnato ad esso la somma di 2 milioni e 900,000 lire di cui un milione e 900,000 lire sarà corrisposto in 20 annualità costanti e la rimanenza direttamente dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a soddisfacimento del mutuo contratto dal Comune con l'Istituto, quale risultante al 1° maggio 1940-XVII.

Prega il Ministro delle finanze di consentire peraltro nella soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6, il quale stabilisce che se l'esercizio dovesse chiudersi in perdita, la

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

somma dovuta al Comune sarà gravata sugli utili dell'esercizio successivo. Potrebbe sorgere infatti il dubbio che, ove non esistano utili, il Comune perderebbe le sue annualità; ciò non sarebbe giusto dato che si tratta di un corrispettivo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento.

BRUCHI, *Relatore*, fa pure presente che il disegno di legge introduce opportune modifiche nell'ordinamento dell'azienda ed eleva a 250 mila lire l'importo dei progetti di opere, di lavori, di forniture e di acquisti per i quali occorrono i prescritti pareri. Inoltre viene accolto un voto del Ministero dell'interno perchè, trattandosi di azienda interessante la salute pubblica, figuri nel Comitato esecutivo anche il Direttore generale della sanità pubblica.

Per ciò che concerne la gestione lo Stato si riserva la facoltà di gestire l'azienda direttamente oppure, in occasione della prima applicazione della legge, che l'esercizio venga affidato ad una società commerciale idonea per tali servizi.

Propone perciò l'approvazione del disegno di legge, che verrà a dare una migliore sistemazione a questa azienda veramente importante, frequentata anche da personalità insigni in ogni campo. (*Approvazioni*).

CAPRI CRUCIANI ricorda che nelle precedenti statizzazioni di fonti, si è affidata la gestione alle precedenti aziende concessionarie, quando queste, per il loro funzionamento, davano pieno affidamento.

Poichè il relatore ha riconosciuto che la Società anonima delle Terme di Chianciano ha dato incremento alle terme, raccomanda che sia tenuta presente per la futura gestione, potendo ciò anche contribuire a ottenere migliori condizioni per la determinazione dell'indennità di trasferimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approvano gli articoli da 1 a 5*).

Ricorda che all'articolo 6 il relatore ha proposto la soppressione dell'ultimo comma.

Pone ai voti l'articolo 6 con la soppressione predetta.

(*E approvato — Si approvano anche gli altri articoli del disegno di legge*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1940-XVIII, n. 143, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (794)

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, fa presente che si tratta di un provvedimento analogo ad altri precedenti approvati e cioè dell'assegnazione di ulteriori 18 milioni al capitolo 84 del bilancio degli interni « Spese per il servizio di investigazione politica ».

Date le circostanze e la natura delle spese resesi necessarie, il provvedimento non può che essere approvato e la sua necessità ed urgenza fa ritenere giustificata la forma del decreto-legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Petizione.

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, comunica che Ercoli Isabella vedova del militare Borghi Agostino, ha inviato petizione alla Camera con la quale denuncia la decisione emessa dalla Corte dei conti sopra una sua domanda di pensione.

Propone il rigetto della petizione non essendo pertinente alla competenza della Camera nella soggetta materia.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore.

(*E approvata*).

La riunione termina alle 12.50.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Provvedimenti per la creazione e lo sviluppo nel comune di Palermo di una zona industriale. (678)

ART. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio del Comune di Palermo, compresa fra la Via Sperone, le strade nazionali Palermo-Messina e Palermo-Caltanissetta, la strada ferrata Palermo-Messina e il Corso dei Mille e delimitata nella planimetria che, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, viene depositata all'archivio di Stato.

Per l'attuazione delle opere suddette, la quale dovrà avvenire gradualmente in relazione alle effettive necessità delle diverse industrie, e in modo da non pregiudicare l'espansione della città, spetta al Comune di Palermo la facoltà di espropriazione dei terreni occorrenti anche per conto delle aziende interessate.

ART. 2.

Le indennità di espropriazione saranno determinate come appresso:

a) per i fabbricati, nella media risultante dai due valori seguenti: il valore venale, ed il valore ottenuto capitalizzando l'imponibile catastale ad un saggio variabile dal 100 per 3.50 al 100 per 7, a seconda delle condizioni dell'immobile e della località;

b) per i terreni, nella media risultante dai due valori seguenti: il valore venale, ed il valore ottenuto capitalizzando l'imponibile catastale, moltiplicato per il coefficiente fisso 3.66, ad un saggio variabile dal 100 per 3.50 al 100 per 7, a seconda delle condizioni dell'immobile e della località.

In ambo i casi suddetti, quando il valore ottenuto mediante la capitalizzazione dell'imponibile catastale come in a) o in b)

risultasse superiore al valore venale, l'indennità di espropriazione sarà costituita dal solo valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione delle opere di cui all'articolo 1 si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili siano stati revisionati in dipendenza del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, in relazione ai nuovi imponibili saranno fissati, con Regio decreto, su proposta dei Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, gli eventuali coefficienti di moltiplicazione ed i limiti del tasso di capitalizzazione.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

ART. 3.

Il comune di Palermo pubblica l'elenco dei beni da espropriarsi indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta del comune, ordina il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia l'espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Per tutto il resto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 4.

Per l'esecuzione degli espropri degli immobili occorrenti per l'attuazione delle opere del piano regolatore nel rione Kalsa-Spasimo il comune di Palermo, può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui agli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 7 maggio 1931-IX, n. 590, per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la sistemazione della zona della Piazza del Duomo in Milano, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1932-X, n. 149.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

ART. 5.

È autorizzata la spesa di lire 10,000,000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona industriale di cui all'articolo 1.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2,000,000 in ciascuno degli esercizi dal 1939-40 al 1943-44.

ART. 6.

I materiali da costruzione, le macchine e in genere tutto quanto occorre ai primi impianti degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che entro dieci anni dalla data di pubblicazione della presente legge sorgeranno nella zona industriale di Palermo, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, sempre che non possano essere prodotti nel Regno.

Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie destinati, entro il termine di cui sopra, all'ampliamento o alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nel *territorio del comune di Palermo*.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministero per le finanze di concerto con quello per le corporazioni.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari annessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 7.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di concedere, di concerto col Ministro per le corporazioni, che gli stabilimenti industriali di cui all'articolo precedente, i quali si prestino ad essere facilmente e sicuramente invigilati dall'esterno e si sottopongono a pro-

prie spese alla vigilanza dell'Amministrazione, siano retti a regime di deposito franco.

Nei relativi decreti di concessione saranno stabilite le condizioni e le norme da osservarsi per usufruire della agevolezza e saranno indicate le merci estere e nazionali che, con la immissione negli stabilimenti retti a regime di deposito franco, sono da considerare, agli effetti fiscali, come definitivamente uscite dallo Stato.

I prodotti finiti estratti per il consumo interno dagli stabilimenti retti a regime di deposito franco potranno essere sottoposti al pagamento dei soli diritti di confine inerenti alle materie prime od ausiliarie estere, impiegate e consumate nella loro fabbricazione.

ART. 8.

Per i nuovi stabilimenti che sorgeranno nella zona di cui al primo comma del precedente articolo 6 è concessa per un decennio dalla data della loro attivazione la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali.

Per gli stabilimenti attualmente esistenti nella zona e nel territorio del comune di Palermo, che si ampliassero o si trasformassero entro il termine fissato all'articolo 6 precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.

ART. 9.

Nulla è innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alla disciplina prevista dal Regio decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808, e dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

ART. 10.

La imposta di registro e la imposta di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Palermo, degli immobili occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, sono stabilite nella misura fissa di lire 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

ART. 11.

I binari e tutti gli altri impianti inerenti ai raccordi ferroviari dei vari stabilimenti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

compresi i binari di presa e consegna carri, saranno eseguiti, sotto la osservanza delle norme vigenti per le ferrovie private di seconda categoria, dall'Ente concessionario della zona industriale, a proprio carico, per la parte esterna degli stabilimenti, e dalla ditta o società proprietaria dei rispettivi stabilimenti per la parte interna.

Gli allacciamenti dei predetti impianti agli impianti in esercizio della Amministrazione ferroviaria saranno eseguiti a cura e spesa della Amministrazione stessa.

ART. 12.

Il Ministro delle comunicazioni, nei casi di dimostrata effettiva necessità ai fini dell'incremento della zona industriale, potrà concedere, in base alle facoltà conferitegli dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, particolari riduzioni temporanee per i trasporti a grande ed a piccola velocità in provenienza o in destinazione delle stazioni di Palermo, dei quali siano destinatari o mittenti gli stabilimenti che risultano ammessi a fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 6 e 8 della presente legge e sempre quando le merci che formano oggetto dei trasporti stessi vengano comunque utilizzate per l'impianto e il funzionamento degli stabilimenti medesimi o derivino dalla loro produzione.

ART. 13.

È autorizzata la spesa di lire 25,000,000 per la costituzione di un fondo destinato alla valorizzazione della zona industriale del comune di Palermo.

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 5,000,000 nell'esercizio 1939-40 e di lire 10,000,000 in ciascuno degli esercizi 1940-41 e 1941-42.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno determinate le modalità per l'erogazione della somma di lire 25,000,000 di cui al primo comma e disposti gli stanziamenti in bilancio.

Agli effetti del presente articolo il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione col Banco di Sicilia per il rimborso allo Stato della suindicata somma di lire 25 milioni in rate di 1 milione ciascuna negli anni in cui gli utili netti del Banco stesso verranno a raggiungere la somma di lire 20,000,000.

Conferimento al Governatore della Banca d'Italia della carica di Presidente di alcuni Enti di credito di diritto pubblico e scioglimento dell'Istituto per il credito navale. (718)

ART. 1.

In deroga alle disposizioni vigenti, la carica di Presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, spetta al Governatore della Banca d'Italia.

ART. 2.

L'Istituto per il credito navale è sciolto e le sue attività e le sue passività sono trasferite di diritto all'Istituto mobiliare italiano il quale provvederà a rimborsare agli enti sottoscrittori le quote di capitale versato secondo le modalità che saranno emanate a norma del successivo articolo 3.

Ferme rimanendo le facoltà del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali — Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano — a norma del decreto-legge luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1661, e dei Regi decreti-legge 7 novembre 1920, n. 1687 e 4 ottobre 1928-VI, n. 2307, per l'esercizio del credito navale, sono trasferite all'Istituto mobiliare italiano e al consorzio stesso, a seconda della rispettiva competenza, le facoltà, i diritti e i privilegi spettanti all'Istituto per il credito navale relativamente all'esercizio del credito stesso.

ART. 3.

Con Regio decreto, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, saranno adottati, ai sensi della legge 31 dicembre 1926-IV, n. 100, anche in deroga alle disposizioni di legge che riguardano la materia dei detti istituti, gli altri provvedimenti eventualmente necessari per l'attuazione della presente legge e per apportare agli statuti di tutti i predetti enti, le necessarie modificazioni.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale con personale pensionato. (721)**

ART. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, escluse le ferrovie, hanno facoltà, fino a nuova disposizione, di assumere temporaneamente in servizio personale civile pensionato in sostituzione di quello di ruolo richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale.

L'uso di detta facoltà è subordinato all'esistenza nei singoli ruoli di un numero di vacanze non inferiore al cinque per cento dei posti di cui ciascun ruolo è costituito e le assunzioni di pensionati possono essere disposte in relazione alle vacanze eccedenti detta percentuale, semprechè determinate da richiami alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale.

In casi speciali e in relazione alla situazione di determinati ruoli può essere consentito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di derogare ai limiti stabiliti nel precedente comma.

ART. 2.

Le assunzioni di pensionati ai termini del precedente articolo 1 s'intendono, in ogni caso, effettuate con la condizione dell'immediato licenziamento appena abbiano ripreso servizio gli impiegati di ruolo in sostituzione dei quali i pensionati vennero assunti.

ART. 3.

Non possono essere disposte assunzioni di pensionati che, quando erano in attività di servizio, appartenevano a categoria o gruppo diverso da quello cui appartiene il personale di ruolo da sostituire.

Quando manchi la possibilità di assumere pensionati che rivestivano grado uguale o inferiore a quello ricoperto dal personale da sostituire, la scelta deve farsi tra pensionati che, all'atto del collocamento a riposo, rivestivano, tra i gradi superiori, quelli meno elevati rispetto ai gradi degli impiegati da sostituire.

I pensionati da assumere debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere iscritti al P. N. F.;

b) non aver superato il 70° anno di età e non aver lasciato il servizio attivo da oltre quattro anni;

c) essere in condizioni fisiche da assicurare in servizio un utile ed efficace rendimento.

ART. 4.

Ai pensionati assunti in servizio sarà corrisposta una retribuzione, da fissarsi col decreto Ministeriale di assunzione, non superiore alla eccedenza del trattamento di attività — a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni — inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo, rispetto alla pensione in godimento, compreso l'eventuale assegno di caro viveri.

Tale eccedenza è soggetta a revisione in relazione a variazioni dell'aggiunta di famiglia.

Peraltro l'eccedenza medesima non potrà superare in alcun caso l'importo complessivo della retribuzione e dell'eventuale aggiunta di famiglia stabilite dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e dalla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, per il personale non di ruolo di categoria corrispondente al gruppo o alla categoria cui appartengono, ai sensi del 1° comma del precedente articolo 3, i pensionati assunti in servizio.

ART. 5.

Il servizio prestato dai pensionati ai termini del presente decreto non dà diritto a riliquidazione del trattamento di quiescenza nè a concessione di indennità di licenziamento.

Modificazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale. (792)

ART. 1.

L'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, è così modificato:

« A decorrere dal 15 maggio 1940-XVIII, chiunque abbia effettuato nel Regno l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore non nazionali, è tenuto al pagamento di una tassa di concessione governativa di lire 75,000, per ognuna delle pellicole estere per le quali dal Ministero per la cultura popolare sia rila-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sciata l'autorizzazione per la rappresentazione al pubblico.

« La tassa di cui sopra è ridotta a lire 37,500 per le pellicole di metraggio superiore a metri 500 ma inferiore a 1000 metri.

« Nessuna tassa è dovuta per le pellicole di metraggio inferiore a 500 metri ».

ART. 2.

L'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XV, n. 2571, è così modificato:

« Per le pellicole di cui al precedente articolo, che abbiano oltrepassato nelle sale cinematografiche del Regno un incasso lordo, detratto soltanto il diritto erariale, di lire 2,500,000 e fino a lire 6,000,000, sono dovuti tanti supplementi di tassa di lire 20,000 ciascuno, per ogni lire 500,000 di maggiori incassi. Gli incassi eccedenti i sei milioni di lire sono esenti.

« Ciascuno dei detti supplementi di tassa dev'essere versato all'Ufficio del Registro, presso il quale è stata pagata la tassa, entro 30 giorni dalla notifica, da parte dell'Ufficio suddetto, dell'accertato raggiungimento del limite minimo di incassi per il quale il supplemento di tassa è dovuto.

« Per le pellicole cinematografiche di metraggio superiore ai 500 metri, ma inferiore a 1000 metri, i supplementi di tassa di cui sopra sono ridotti alla metà.

« I supplementi di tassa debbono essere corrisposti anche per le pellicole per le quali non è dovuto il pagamento della tassa ai sensi del successivo articolo ».

ART. 3.

L'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 851, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, è così modificato:

« I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 2 del precedente decreto in ragione di due adattamenti supplementari per ogni pellicola nazionale proiettata in pubblico dopo il 15 maggio 1940-XVIII.

« Il Ministero per la cultura popolare rilascerà al produttore di ciascuna pellicola cinematografica nazionale, rispondente alle condizioni previste nel comma seguente, due distinti certificati, valevoli ciascuno per l'es-

nero di una pellicola cinematografica non nazionale dalla tassa di doppiaggio. Ciascun certificato sarà presentato al Ministero predetto, in luogo della bolletta comprovante il pagamento della tassa, per ottenere l'autorizzazione alla proiezione della pellicola per la quale si chiede l'esonero.

« Agli effetti di cui ai precedenti commi sono considerate nazionali le pellicole che rispondono ai seguenti requisiti:

« a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la lavorazione in Italia da autore italiano;

« b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sia di nazionalità italiana;

« c) gli interni e gli esterni siano stati girati prevalentemente in Italia.

« Potrà essere ammesso che gli interni e gli esterni siano in parte girati all'estero soltanto per particolari esigenze inerenti alla esecuzione della pellicola.

« Non è dovuta alcuna tassa per l'adattamento in lingua italiana di pellicole non nazionali realizzate negli stabilimenti nazionali di produzione cinematografica ».

ART. 4.

L'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, è così modificato:

« Alle pellicole non nazionali sonore delle quali, alla data del 14 maggio 1940-XVIII, fosse stato già eseguito l'adattamento supplementare in lingua italiana e che fossero state presentate al Ministero per la cultura popolare per ottenere l'autorizzazione alla proiezione in pubblico, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto ».

ART. 5.

La Società italiana degli autori ed editori provvederà all'accertamento degli incassi effettuati nel Regno per ciascuna pellicola soggetta a supplemento di tassa e trasmetterà trimestralmente al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) ed a quello della cultura popolare un riepilogo degli incassi di ogni filme globalmente per tutto il Regno.

Per tale accertamento sarà corrisposto alla predetta Società un compenso nella misura del 0.75 per cento sull'ammontare delle tasse e supplementi di tasse di concessione governativa di cui agli articoli precedenti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1939-40, della somma di lire 1,080,000 da corrispondersi alla sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, in corrispettivo di certificato di esonero dalla tassa di concessione governativa per l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore estere, rilasciato sino al 14 maggio 1940-XVIII ai produttori di filmi nazionali, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, numero 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571.

ART. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Autorizzazione ad acquistare od espropriare il fabbricato sito in Roma fra le vie Flavia, Aureliana, Giosuè Carducci e Mario Pagano di proprietà Piaggio. (772)

ART. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a procedere all'acquisto per esigenze statali dell'edificio sito in Roma tra le vie Flavia, Aureliana, Giosuè Carducci e Mario Pagano per il prezzo di lire 13,900,000.

Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo, è autorizzata l'espropriazione del detto edificio ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre con suo decreto, nello stato di previsione della spesa del proprio Ministero per il corrente esercizio finanziario, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale di Chianciano. (793)

ART. 1.

Per fini di pubblica utilità tutti i beni immobili risultanti dalla planimetria e dalle relative note analitiche annesse alla presente

legge, appartenenti al Comune di Chianciano ed alla Società an. Terme di Chianciano con sede in Roma, sono attribuiti, nel loro stato di fatto e di diritto e con ogni loro accessione e pertinenza, in libera proprietà e disponibilità dello Stato.

Nel trasferimento di detti beni sono compresi: le sorgenti idriche di qualsiasi natura; i diritti minerari; gli immobili per destinazione e per l'oggetto a cui si riferiscono; le cose mobili annesse ed incorporate nei beni immobili od al servizio di questi e del compendio termale; gli attrezzamenti delle varie attività; le dotazioni e le scorte di consumo; quant'altro destinato alla utilizzazione dei beni di cui al presente comma ed a quello precedente.

Il trasferimento allo Stato ha pieno effetto, per tutti indistintamente i beni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La planimetria e le relative note analitiche indicate nel comma 1°, intese alla identificazione dei beni e delle opere, formano parte integrante della presente legge.

Gli eventuali diritti o pretese di terzi sui beni trasferiti saranno fatti valere esclusivamente sulle somme di cui agli articoli 5 e 6.

ART. 2.

Tutti i beni di cui all'articolo 1, e quelli che potranno, in seguito, essere destinati dallo Stato all'incremento delle consistenze patrimoniali ed alla maggiore valorizzazione ed utilizzazione del compendio termale di Chianciano, delle sue acque curative e dei suoi attrezzamenti, sono destinati a costituire la Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato « Regie Terme di Chianciano », che avrà, come tutte le altre similari Aziende patrimoniali, una propria gestione ed un proprio bilancio, e compiti di preminente interesse pubblico.

ART. 3.

L'esercizio dell'Azienda sarà affidato ad una società commerciale, con interventi, vigilanze e controlli della Direzione generale del Demanio e come stabiliti dalle norme generali e speciali, e con la partecipazione dello Stato nella ripartizione degli utili secondo i criteri vigenti per le similari Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

In particolari contingenze l'esercizio potrà essere gestito direttamente dalla detta Direzione generale a mezzo di apposito gestore

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

governativo, il quale, nell'espletamento delle sue funzioni, avrà la responsabilità e le incompatibilità dei funzionari dello Stato.

Il Ministro delle finanze potrà consentire, in occasione della prima applicazione della presente legge, che l'esercizio venga affidato ad una società commerciale che abbia dimostrato capacità ed idoneità nella gestione di aziende termali nel territorio dello Stato.

ART. 4.

Ai fini dell'articolo precedente il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare, sentiti il Consiglio centrale delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato costituito con la legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1935 ed il Consiglio di Stato, apposite convenzioni per la concessione dell'esercizio e dell'uso dei beni costituenti il compendio, e ad apportare alle convenzioni medesime le modificazioni che si rendessero necessarie durante il corso della loro esecuzione. La durata delle convenzioni non potrà superare gli anni 30, e nella eventualità che si rendesse opportuna una proroga, questa non potrà superare gli anni 10.

Le condizioni e le modalità dell'esercizio e dell'uso dei beni del compendio; le attività che possono essere svolte dalla concessionaria; la tenuta delle contabilità; le norme per gli interventi e le compartecipazioni del Regio Demanio; le norme per la vigilanza e il controllo governativo; i corrispettivi della concessione; le norme per la definizione arbitrale delle controversie; la determinazione della cauzione contrattuale; le consegne e le riconsegne dei beni e la conservazione di questi; le norme per l'uso e per la tutela del patrimonio idrico, nonché quant'altro ritenuto necessario dal Ministro delle finanze per disciplinare sotto ogni riguardo l'esercizio, saranno stabilite nelle convenzioni predette e anche mediante atti aggiuntivi.

Il Ministro delle finanze è altresì autorizzato a far luogo, con propri provvedimenti, alla nomina del Gestore governativo di cui all'articolo 3 ed a stabilire le norme per le relative funzioni.

ART. 5.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione finanziaria, Direzione generale del Demanio, comunicherà alla S. A. Terme di Chianciano l'ammontare della somma che in base agli accertamenti e perizie da essa fatte, l'Amministrazione stessa è disposta a corrispondere per il

trasferimento allo Stato di tutti indistintamente i beni di proprietà della S. A. Terme di Chianciano situati in Chianciano, e delle opere dalla stessa eseguite con propri mezzi in funzione e in servizio delle consistenze patrimoniali e dell'esercizio del compendio termale.

Nei trenta giorni successivi alla ricevuta comunicazione, la S. A. Terme di Chianciano, qualora non accetti la somma offerta, può ricorrere al tribunale a norma della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1122.

L'Autorità giudiziaria determinerà l'indennità con i criteri stabiliti dalla legge indicata, osservate le disposizioni degli articoli 5 e seguenti della legge medesima.

ART. 6.

Per il trasferimento dei beni e delle opere di proprietà del Comune di Chianciano viene assegnata al Comune stesso la somma di lire 2,900,000. Di tale somma lire 1,900,000 verranno corrisposte in venti annualità costanti, posticipate, al saggio del 5 per cento, da prelevarsi sulla quota che sarà attribuita annualmente al Regio Demanio sugli utili netti che risulteranno dai bilanci annuali dell'azienda termale. La differenza verrà corrisposta direttamente all'Istituto nazionale delle assicurazioni a soddisfacimento del mutuo contratto dal Comune con l'Istituto, e quale esso risulterà al 1° maggio 1940.

ART. 7.

Nel bilancio del Ministero delle finanze sarà iscritta la somma di lire 9,000,000 per mettere in grado il Regio Demanio di provvedere alle più urgenti sistemazioni patrimoniali dell'azienda in conseguenza dell'assunzione in proprietà dell'intero compendio.

La somma indicata nel presente articolo farà carico sugli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43.

ART. 8.

Tutti gli atti ed i provvedimenti inerenti all'assunzione dei beni trasferiti allo Stato, alla sistemazione del compendio ed al collocamento dell'esercizio, sono considerati, agli effetti tributari, compiuti nell'interesse dello Stato.

Alle convenzioni previste dalla presente legge, ed alle loro eventuali modificazioni, sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'articolo 3 del Regio decreto-legge

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

5 luglio 1934-XII, n. 1180, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 539 e dell'articolo 10, allegato *B*, del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924.

ART. 9.

Al Comune di Chianciano si intendono estese le disposizioni dell'articolo 4 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1151-1803, modificato con l'articolo 14 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 775.

ART. 10.

L'articolo 2, lettera *B*, della legge 15 dicembre 1938-XVI, n. 1935, modificata dal Regio decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 172, convertito in legge 2 giugno 1939, XVII, n. 739, è modificato come segue:

B) sui progetti di opere, di lavori, di forniture e di acquisti, di importo superiore a lire 250,000, e di ogni altra operazione che

comporti una spesa superiore a detta somma recante incrementi e trasformazioni nella consistenza immobiliare dei compendi.

ART. 11.

I comma secondo e terzo dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1938-XVI, n. 1935, modificata dal Regio decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 172, convertito in legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sono modificati come segue:

« Esso è composto di quattro membri effettivi ed è presieduto dal direttore generale del Demanio.

« Il Consiglio nomina annualmente nel proprio seno gli altri tre membri.

ART. 12.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero delle finanze le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

ALLEGATO A.



ALLEGATO B.

BENI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ ANONIMA TERME DI CHIANCIANO

La Società Anonima Terme di Chianciano possiede due stabilimenti distanti tra di loro circa 750 metri, nonchè due palazzine e alcuni terreni adiacenti.

A) Lo stabilimento dell'*Acqua Santa*, dove si captano le acque da bere, è riportato nel catasto urbano vigente alla Sezione *F* mappali 22, 23 e nel catasto terreni alla Sezione *F* mappali 328, 329, 330 e 331.

Dette particelle corrispondono al foglio 19 del nuovo catasto mappali 67, 68, 69, 70 e 174.

B) Lo stabilimento dei *Bagni Sillene* non figura iscritto nel catasto urbano in testa alla Società Anonima Terme di Chianciano, la quale però ha inoltrato domanda per esenzione venticinquennale, avendo demolito n. 41 vani e ricostruito al suo posto n. 81 vani di detto stabilimento.

Il terreno dove sorge è di proprietà del comune di Chianciano.

C) *I terreni centrali (ex Giani)* sono riportati nel vigente catasto terreni alla Sezione *F* mappali 738, 739, 741, 753, 755, 757, 758; essi corrispondono alle particelle 30, 32, 33, 59 del foglio 18 del nuovo catasto.

Sul mappale 33 del foglio 18 sorge il villino adibito per abitazione del Direttore.

D) Il *Campo Ippico (ex Stagno)* è riportato nel catasto vigente dei terreni alla Sezione *F* particelle 25, 334, 335, 778, 811, 980, 983, 987: esse corrispondono ai mappali 60, 61, 62, 173 del foglio 19 del nuovo catasto terreni.

E) La *Palazzina degli Uffici* con annesso *Istituto di Idrologia* trovasi adiacente ai terreni sopradescritti ed è riportata nel catasto urbano vigente alla Sezione *F* particella 861, la quale corrisponde nel nuovo catasto al Foglio 19 mappale 58.

F) Il *Podere Pereta* risulta nel vigente catasto terreni riportato alla Sezione *F* particelle 323, 324, 325, 326, a cui corrispondono i mappali n. 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84 del Foglio 19 del nuovo catasto.

Da notare che ad una parte del mappale 79 del Foglio 19 corrispondono i numeri 21 e 21'' della Sezione *F* del vigente catasto, che, pur essendo posseduti dalla Società Terme di Chianciano e dal suo dante causa, figurano ancora intestati all'Avvocato Simoneschi Ottavio.

G) *I Terreni Pereta-Macerina* sono riportati nel vigente catasto terreni alla Sezione *F* particelle 20, 614, 619, 727, 843, 881, a cui corrispondono i mappali 72, 73, 75, 82 del Foglio 19 e i mappali 168, 177, 178, 179, 180 del Foglio 18 del nuovo catasto terreni.

Si fa presente che in una porzione delle particelle 72 e 73 è stato sistemato il parco dello stabilimento «Acqua Santa» e che la particella 881 Sezione *F* — corrispondente al mappale 82 del foglio 19 — figura in catasto in testa alla «Società Anonima Etruria Palage», pur essendo posseduta dalla Società Anonima Terme di Chianciano.

BENI APPARTENENTI AL COMUNE DI CHIANCIANO

Il comune di Chianciano possiede alcuni terreni sistemati a strade, piazzali ed aiuole, che collegano e circondano i due stabilimenti della Società Anonima Terme di Chianciano.

A) Il *parco e il piazzale* denominati dell'«Acqua Santa», nonchè il *viale Roma* con i giardini adiacenti sono riportati nel vigente catasto terreni alla Sezione *F* particelle 22'', 24, 26, 27, 30'', 66, 340, 345, 508, 611, 719, 775, 918, 920, 923, 981, 982, 984, 985, 986, a cui corrispondono i mappali 57, 65, 66, 177 del Foglio 19 del nuovo catasto terreni.

È da notare che la particella 345 della Sezione *F*, attualmente di proprietà del comune, trovasi riportata in testa alla Società Anonima Terme di Chianciano.

B) Il *piazzale Vittorio Emanuele e la strada* che conduce ai Bagni Sillene con il relativo *suolo*, sul quale sorge lo stabilimento, trovansi riportati nel vigente catasto alla Sezione *F* particelle 44, 44'', 45, 46, 46'', 47, 48, 48'', 49, 50, 52^s, 529, 608, 938, 939, 942, 945, 946, 947, a cui corrispondono i mappali 85, 86, 87, 88, 89, 90, 133-*b*, 134-*a*, 138-*a*, 139-*a*, 140-*b* 183, del foglio 18 del nuovo catasto terreni.

Degno di nota che la particella 939 Sezione *F*, pure essendo di proprietà del comune, figura in testa alla Società Anonima Terme di Chianciano.

C) Il terreno denominato «Sorgente Macerina» è riportato nel vigente catasto terreni alla Sezione *F* particella 941, cui corrisponde parte del mappale 168 del Foglio 18 del nuovo catasto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BENI APPARTENENTI A MELOSI AMEDEA DI OLINTO, MARITATA BIMBI

Essa possiede un chiosco per vendita di libri e giornali adiacente al « Campo Ippico » ed è riportato nel catasto vigente urbano alla Sezione *F* particella 860, cui corrisponde il mappale 59 del Foglio 19 del nuovo catasto.

ALLEGATO C.

CONFINI DEL COMPENDIO DI CHIANCIANO

I beni descritti nell'allegato *B*, che costituiscono nel loro insieme il compendio delle Terme di Chianciano, sono rappresentati nella planimetria allegato *A* da un poligono di 118 vertici segnati con numeri romani.

Partendo a nord dal vertice I il perimetro del poligono tocca con andamento sud-ovest i vertici II e III, per poi piegare a sud-est con i lati aventi i vertici IV, V e seguenti fino al XII: a questo punto si giunge alla strada comunale di Bagni.

Segue poi il ciglio nord di tale strada con i vertici da XIII a XXI, arrivando allo stabilimento dei Bagni Sillene, che è racchiuso nei vertici da XXII a XXIX, per poi segnare i limiti del piazzale Marconi con i vertici da XXX a XXXIV: quest'ultimo è posto all'imbocco della strada comunale di accesso ai bagni.

La via comunale prosegue fino al vertice XL, dove incontra la strada provinciale Chianciano-Sarteano, senza comprenderla.

Al vertice XLII ha inizio il viale Roma, che adduce allo Stabilimento dell'Acqua Santa: esso è delimitato dai numeri XLIII e seguenti fino a XLVIII, dal quale la poligonale piega verso sud-ovest col lato XLVIII-L.

Indi, con andamento sud-est si dirige verso il vertice LII, dove attraversa una seconda volta la strada provinciale Chianciano-Sarteano, senza comprenderla: da questo punto con andamento sud-ovest giunge al n. LIV.

Di poi assume nuovamente la direzione sud-est fino al n. LVI, che rappresenta il punto più a sud del compendio: quindi si dirige verso nord-est fino al vertice LXI, dove incontra per la terza volta la strada provinciale.

Dal n. LXII si volge verso sud-est, seguendo il ciglio a valle della detta strada fino al vertice LXV, da cui piega nuovamente verso nord-est col lato LXV-LXVI.

Si dirige poi verso sud-est col vertice LXVII, da cui assume la direzione nord-est fino al n. LXXI.

Prosegue poi verso nord con i vertici LXXII e seguenti fino a LXXV, nel qual punto incontra il fosso che sbocca nel torrente Ribussolaia.

Segue tale fosso piegando a sud-ovest fino a raggiungere col n. LXXVI la strada vicinale del Belvedere, che resta però esclusa dal compendio di Chianciano.

Dopo attraversata la detta strada, a partire dal vertice LXXVII assume la direzione nord-ovest fino al numero seguente, da cui girando intorno all'albergo « Acqua Santa » coi vertici LXXIX fino al n. LXXXII tocca nuovamente la strada vicinale del Belvedere.

Indi, si dirige verso nord-est, seguendo il ciglio a monte dell'accennata strada fino al vertice LXXXIII, per poi piegare dal numero successivo decisamente verso ovest fino al n. LXXXIX.

A questo punto la poligonale incontra il viale Roma proseguendo verso nord-ovest fino al n. XCV, dove tocca per la quarta volta la strada provinciale Chianciano-Sarteano.

Col lato XCV-XCVI la attraversa, assumendo la direzione nord-ovest fino al vertice CI col quale si chiude la poligonale esterna, ricongiungendosi al punto di partenza.

Tale poligono comprende l'intero compendio, che passa allo Stato, ossia la proprietà della Società Anonima Terme di Chianciano, quella del comune di Chianciano, nonché il chiosco di Melosi Amedea.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

I beni appartenenti al Comune sono compresi nel poligono rappresentato dai seguenti vertici: XII, XIII, ecc. progressivamente fino al n. LII, indi CVIII, CIX e seguenti fino a CXIV; da quest'ultimo vertice segue il ciglio a valle del viale Roma fino al n. XCV, dove incontra la strada provinciale senza comprenderla.

Attraversa la suddetta strada col lato XCVI-XCVII, per piegare a sud-ovest col lato XCVII-CII, girando intorno al piazzale Vittorio Emanuele con i vertici CIII, CIV, CV e CVI; indi ritorna col lato CVI-CVII alla strada provinciale e si ricongiunge al vertice XII di partenza.

Infine appartiene al comune di Chianciano il terreno denominato « Sorgente Macerina » compreso nel quadrilatero CXV, CXVI, CXVIII e CXVIII.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge
11 marzo 1940-XVIII, n. 143, concernente
maggiore assegnazione allo stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario 1939-40. (794)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 marzo 1940-XVIII, n. 143, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

